CAMERA DEI DEPUTATI N. 4218

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAIAZZA, ELKAN, PERDONÀ, BUZZI, RAMPA, LEONE RAFFAELE, BALDELLI, CERRETI ALFONSO, REALE GIUSEPPE, BERTÈ, FUSARO, LIMONI, TITOMANLIO VITTORIA

Presentata il 31 ottobre 1962

Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 28 luglio 1961, n. 831 con l'articolo 4, 2° comma, elevò il numero dei posti del personale ausiliario degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale di 650 posti nelle qualifiche di bidello e primo bidello e di 50 posti nella qualifica di bidello capo, riservati ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili statali.

La stessa legge con l'ultimo comma del medesimo articolo demandò ad un apposito regolamento la definizione delle « mansioni del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, nonché delle norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso » che alla data di entrata in vigore della citata legge si trovasse a prestare lodevole servizio da almeno 2 anni alle dipendenze degli Istituti menzionati.

In esecuzione del disposto del citato articolo 4, il Ministero della pubblica istruzione approntò uno schema di regolamento col quale venivano « definite le mansioni » « nonché le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso ».

Il Ministero della pubblica istruzione, per la definizione delle norme transitorie, elaborando il testo di regolamento si attenne alla prassi costante seguita dal legislatore per casi consimili di inquadramento.

Pertanto il testo approntato, che venne sottoposto al parere del Ministero del tesoro, prevedeva fra l'altro l'inquadramento nelle varie qualifiche, sulla base del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato alle dipendenze dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali; e prevedeva, inoltre, norme per il riscatto del servizio medesimo.

Senonché il Ministero del tesoro espresse perplessità circa la possibilità giuridica di stabilire per regolamento norme che attengono al riconoscimento del servizio prestato; pertanto restituì il testo del regolamento al Ministero della pubblica istruzione col parere sostanzialmente negativo.

Poiché il Ministero della pubblica istruzione ribadì la convinzione che l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831 contenesse una sostanziale delega al Governo che consente di fissare per regolamento le norme transitorie che generalmente sono state sempre previste in casi simili, la soluzione della questione fu deferita al Consiglio di Stato.

Questi, pur affermando che il regolamento potesse stabilire tutte le norme transitorie per l'inquadramento, non ritenne di pronunciarsi sui casi specifici sui quali verteva il dissenso fra il Ministero della pubblica istru-

zione e quello del tesoro, e restituì al Ministero della pubblica istruzione il testo del regolamento, osservando che il parere poteva essere dato solo su un testo già concordato fra i Ministeri interessati.

Aggiunse anche che il regolamento doveva limitarsi a fissare « le mansioni del personale » e « le norme transitorie di inquadramento », e, comunque, non poteva eccedere i limiti della legge stessa.

Osservazione, questa, ovvia perché le norme contenute nel testo del regolamento si attenevano, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, alla legge, la quale esplicitamente demanda al regolamento la fissazione di norme transitorie.

Per sbloccare la situazione determinatasi per il contrasto di interpretazione della legge n. 831 che rendeva inoperante la medesima nei confronti del personale ausiliario interessato, furono fatti dei passi presso il Ministero del tesoro.

Purtroppo, lo stesso ha recentemente ribadito il suo punto di vista, suggerendo, peraltro, di formulare un testo di regolamento che consenta il rapido inquadramento del personale ausiliario che ne ha diritto nella qualifica iniziale di bidello e di risolvere con apposita legge la questione del riconoscimento del servizio prestato ai fini dell'inqudramento nelle varie qualifiche, nonché stabilire le altre norme relative alla decorrenza dell'inquadramento stesso, al riscatto del servizio prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo, al titolo di studio e ai limiti di età.

Accogliendo il suggerimento del Ministero del tesoro e nell'intento di tradurre in chiare ed esplicite disposizioni di legge la volontà del legislatore espressa nell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961 n. 831, abbiamo presentato questa proposta di legge.

Essa non presenta problemi di copertura finanziaria perché i fondi ocorrenti sono già stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e imputati al capitolo n. 96 per l'esercizio finanziario 1961-62 e al capitolo n. 97 dell'esercizio finanziario 1962-63.

È da notare che i fondi di cui sopra furono attinti dagli stanziamenti previsti per l'attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, valutando la somma occorrente per effettuare l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili nel senso specificato dagli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge.

Onorevoli colleghi, l'urgenza dell'approvazione di questa proposta di legge, si rileva dalle seguenti considerazioni:

1°) il personale interessato da anni presta servizio con retribuzioni di fame, sorretto solo dalla speranza del riconoscimento del proprio sacrificio, mercè il quale è stata possibile la rinascita degli Istituti, usciti disastrati dalla guerra;

2°) è oltre un anno che è entrata in vigore la legge n. 831 e l'inquadramento del personale suddetto non è stato ancora effettuato per le difficoltà frapposte dal Ministero del tesoro all'emanazione di un regolamento che fosse conforme allo spirito della legge stessa;

3°) fin dal febbraio 1962 il Ministero del tesoro ha provveduto in sede di variazione di bilancio per l'esercizio 1961-62 ad assegnare sul capitolo n. 96 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 398.085.000 per il pagamento delle retribuzioni del personale ausiliario da inquadrarsi ai sensi della legge n. 831. Questa somma è stata in seguito aumentata di lire 10.000.000 per il lavoro straordinario dello stesso personale e di lire 49.098.000 per l'assegno mensile;

4°) su tale somma, che a causa della fine dell'esercizio 1961-62 rischiava di andare in economia per il non ancora avvenuto inquadramento, è stato posto il vincolo e si attendono gli adempimenti di legge per essere utilizzata a favore del personale da inquadrare;

5°) il ritardo dell'esecuzione della legge per quanto riguarda il più volte citato articolo 4, ha causato uno stato di agitazione che si risolve a danno della vita interna e del funzionamento degli Istituti.

Per le considerazioni e le ragioni suesposte, si confida nella rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini dell'inquadramento in ruolo nelle qualifiche di bidello, primo bidello e bidello capo del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili di cui al 2° e all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato senza demerito negli Istituti medesimi è valutato per intero agli effetti giuridici e di carriera.

ART. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo si effettua con decorrenza 1° ottobre 1961, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età previsti dalle leggi vigenti.

Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è considerato valido anche se il servizio medesimo è prestato per due anni non continuativi.

ART. 3.

Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo pari al sei per cento della retribuzione spettante alla data della domanda.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà agli Istituti di cui al primo comma del presente articolo ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero.

I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; le amministrazioni dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 4.

Nella prima applicazione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i posti che risultassero disponibili dopo avere effettuato

l'inquadramento di cui alla predetta e alla presente legge, saranno conferiti mediante concorso riservato al personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 831, interpretato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

ART. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio del Ministero della pubblica istruzione imputati a carico del capitolo n. 96 per l'esercizio finanziario 1961-62 e al capitolo n. 97 per l'esercizio 1962-63.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.